

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BRASCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1958

**Nuovo termine per il rinnovo di concessioni di ricerche
e coltivazione di idrocarburi di cui alla legge 11 gennaio 1957, n. 6**

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 gennaio 1957, n. 6, il Parlamento riordinava e regolava tutta la materia riflettente la « ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi ». Disposizioni transitorie miravano a regolare le pratiche e le iniziative in corso con l'intento, soprattutto, di salvaguardare i diritti acquisiti.

Per le concessioni in corso provvedeva l'articolo 45 con questa disposizione: « Le concessioni in corso alla data della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione. La conferma è disposta con decreto del Ministro dell'industria e commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il concessionario decade dalla concessione se non presenta l'istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ».

Ora è avvenuto che talune imprese, per lo più di minima proporzione, quasi tutte a sfondo artigianale, hanno continuato nel loro lavoro senza avvertire i termini di cui so-

pra, pagando regolarmente i canoni e sostenendo gli oneri a suo tempo concordati. Anche l'Amministrazione ha continuato di fatto nel vecchio rapporto accettando i canoni e non applicando alcuna decadenza, nonostante non fosse stata presentata la accennata istanza di conferma. Si è così venuta a creare una situazione anormale dal punto di vista giuridico, situazione peraltro delicatissima se si considerano le singole posizioni di dette piccole aziende e delle loro maestranze che hanno tutta la loro vita e quella delle rispettive famiglie legate alla regolarizzazione dei surriferiti rapporti.

A tal fine fu già presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge (d'iniziativa dell'onorevole De' Cocci) che però, per l'avvenuta fine della legislatura, veniva a decadere prima che fosse approvato.

Si ritiene perciò opportuno il seguente « disegno di legge » che, pur diverso nella forma, persegue lo stesso scopo e si prefigge la stessa finalità, mettendo fine ad uno stato di incertezza che travaglia e angoscia tanta povera gente.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Qualora il concessionario di cui all'articolo 45 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la concessione stessa è confermata, a domanda di parte, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.